



Convenzione tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni sulla Conferenza tripartita (CT)

del 28 ottobre 2020

1 Obiettivi

La Conferenza tripartita:

- a. promuove la collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni, le città e i Comuni così come tra gli spazi urbani e rurali;
- b. affronta temi di rilevanza territoriale che rivestono un interesse per tutto il Paese e riguardano in modo rilevante tutti e tre i livelli statali;
- c. concorre a sviluppare una politica comune per gli agglomerati, gli spazi rurali e le regioni di montagna; nel farlo, tiene conto delle esigenze specifiche dei diversi spazi.

2 Enti responsabili

Gli enti responsabili della Conferenza tripartita sono la Confederazione, i Cantoni, le città e i Comuni. Sono rappresentati dai seguenti organi o organizzazioni:

- a. la Confederazione: dal Consiglio federale;
- b. i Cantoni: dalla Conferenza dei Governi cantonali (CdC);
- c. le città e i Comuni: dall'Unione delle città svizzere (UCS) e dall'Associazione dei Comuni svizzeri (ACS).

3 Attività

La Conferenza tripartita:

- a. rende possibile uno scambio periodico di informazioni e opinioni tra i suoi enti responsabili;
- b. discute e valuta la necessità d'agire nei singoli ambiti specifici, definisce le priorità di lavoro e avvia mandati comuni;
- c. elabora posizioni e strategie comuni ed emana raccomandazioni rivolte ai suoi enti responsabili e ad altri soggetti interessati;
- d. informa le cerchie coinvolte e interessate sui risultati delle sue attività.

4 Organi

4.1 Principio

Gli enti responsabili garantiscono un'equa rappresentanza degli spazi urbani e degli spazi rurali nelle proprie delegazioni.

4.2 Plenum

- 4.2.1. Il plenum è l'organo supremo della Conferenza tripartita.
- 4.2.2. Il plenum si compone di delegazioni politiche degli enti responsabili. Il Consiglio federale può farsi rappresentare dal Cancelliere della Confederazione.
- 4.2.3. Nel plenum ogni ente responsabile ha a disposizione otto seggi; le delegazioni delle città e dei Comuni dispongono complessivamente di otto seggi.
- 4.2.4. Il plenum si riunisce almeno due volte all'anno.

4.3 Comitato dei presidenti delle delegazioni

- 4.3.1. Il comitato dei presidenti delle delegazioni si riunisce quando necessario e discute in particolare gli affari del plenum.
- 4.3.2. Il comitato dei presidenti delle delegazioni si compone del presidente e dei capi delle delegazioni; le delegazioni delle città e dei Comuni hanno ciascuna un seggio.

4.4 Presidenza

- 4.4.1. Il presidente dirige il plenum e il comitato dei presidenti delle delegazioni.
- 4.4.2. Il presidente è un rappresentante della CdC.
- 4.4.3. Se un consigliere federale partecipa a una riunione, ne assume la copresidenza.

4.5 Gruppo di lavoro tecnico tripartito

- 4.5.1 Il gruppo di lavoro tecnico tripartito si occupa degli affari correnti e prepara le riunioni del plenum.
- 4.5.2 Il gruppo di lavoro tecnico tripartito si compone di delegazioni degli enti responsabili. Ogni ente responsabile ha a disposizione sei seggi; le delegazioni delle città e dei Comuni dispongono complessivamente di sei seggi.
- 4.5.3 Il presidente del gruppo di lavoro tecnico tripartito è un rappresentante della CdC.
- 4.5.4 Il gruppo di lavoro tecnico tripartito può istituire sottogruppi di lavoro incaricandoli di affrontare questioni specifiche. I rappresentanti delle cerchie coinvolte e interessate possono partecipare a determinati progetti.
- 4.5.5 Il gruppo di lavoro tecnico tripartito si riunisce almeno due volte all'anno.

4.6 Segretariato

Il segretariato della Conferenza tripartita è assicurato dalla CdC. I servizi del segretariato sono disciplinati in una convenzione sulle prestazioni tra la Conferenza tripartita e la CdC.

5 Funzionamento

- 5.1 Il plenum e il comitato dei presidenti delle delegazioni sono convocati dal presidente. Una delegazione può richiedere la convocazione di una seduta straordinaria.
- 5.2 Il gruppo di lavoro tecnico tripartito e i sottogruppi di lavoro sono convocati dai rispettivi presidenti.
- 5.3 Il plenum, il comitato dei presidenti delle delegazioni e il gruppo di lavoro tecnico tripartito si impegnano a giungere a posizioni consensuali.
- 5.4 Ogni delegazione può sottoporre per discussione al plenum gli affari finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1. Il plenum valuta la necessità di agire e decide l'iter da seguire.
- 5.5 Le priorità tematiche della Conferenza tripartita vengono definite di volta in volta in un programma pluriennale approvato dagli enti responsabili.
- 5.6 La Conferenza tripartita evita sovrapposizioni di competenze con altri attori, quali le conferenze intercantionali dei direttori e le sezioni dell'Unione delle città svizzere.

6 Finanziamento

- 6.1 Le indennità per i rappresentanti degli enti responsabili sono di competenza di questi ultimi.
- 6.2 I costi per l'organizzazione delle sedute ordinarie e per il segretariato della Conferenza tripartita nonché i costi dei progetti sono assunti dagli enti responsabili. I costi non possono superare un tetto annuale massimo di 350 000 franchi.
- 6.3 La chiave di ripartizione dei costi è la seguente:
Confederazione: 40 per cento;
Cantoni (CdC): 40 per cento;
città (UCS): 10 per cento;
Comuni (ACS): 10 per cento.
- 6.4 In casi eccezionali la chiave di ripartizione può essere modificata per tenere conto di interessi specifici.
- 6.5 Le domande di crediti supplementari vanno presentate il prima possibile per permettere agli enti responsabili di tenerne conto nel bilancio e nel piano finanziario ordinari. Sono fatte salve le decisioni degli organi finanziari degli enti responsabili.

7 Entrata in vigore

- 7.1 La presente Convenzione entra in vigore il giorno della sua firma.
- 7.2 La presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 21 dicembre 2016¹ tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni sulla Conferenza tripartita (CT).

¹ RU 2017 91

Berna, 30 dicembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:



La presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga

In nome dei Cantoni:




Il presidente della Conferenza dei Governi cantonali,
Christian Rathgeb, presidente del Governo

In nome delle città:



Il presidente dell'Unione delle città svizzere,
Kurt Fluri, consigliere nazionale e sindaco di Soletta

In nome dei Comuni:



Il presidente dell'Associazione dei Comuni svizzeri,
Hannes Germann, consigliere agli Stati